

Gentile Presidente, egregi Commissari,

nel ringraziarVi per l’opportunità offerta, trasmettiamo alcune sintetiche osservazioni riguardanti l’atto in oggetto.

**Digitalizzazione della PA e PNRR.** L’importanza strategica e il ruolo che le reti di comunicazione elettronica svolgono nella digitalizzazione del Paese, offrendo la possibilità di collegare cittadini, comunità, istituzioni e imprese, è prepotentemente emerso durante la recente emergenza pandemica da Covid-19. Tali reti rappresentano, infatti, un’infrastruttura necessaria per proseguire nel processo di digitalizzazione, una delle priorità per il Paese in quanto fondamentale per far ripartire un percorso di crescita economica.

In questo contesto, anche gli obiettivi stringenti posti dal PNRR impongono tempi e azioni immediate per l’accelerazione dei processi di digitalizzazione funzionali alla realizzazione del Next Generation EU, sia in termini di infrastrutturazione del Paese, sia in termini di efficacia nei processi di approvvigionamento delle PA. La complessità degli obiettivi da raggiungere, la numerosità dei progetti da realizzare, e i tempi estremamente compressi esigono che la PA possa contare su una processi di acquisto semplici ed efficienti e che consentano la necessaria interlocuzione con le imprese, nella tutela della concorrenza e della trasparenza.

Tuttavia, va rilevato, con riferimento alle necessarie infrastrutture digitali, che gli operatori delle Telecomunicazioni scontano una crescente e duratura fase di contrazione del mercato che sta limitando investimenti estremamente rilevanti per la trasformazione digitale del Paese. Dal 2008 al 2021 il settore delle telecomunicazioni ha registrato, infatti, una forte riduzione della capacità di generare cassa (che è passata da più di 9.4 miliardi di euro nel 2008 a circa 1,1 miliardi di euro nel 2021) con una perdita di ricavi di quasi 17 miliardi di euro (pari al 38% del valore complessivo) a fronte di investimenti crescenti. Nel solo “mobile” la riduzione dei ricavi, nel 2021 è stata di 400 milioni di euro (-3%), registrando la contrazione più alta degli ultimi 13 anni.

Nel sottoporre alcune considerazioni riguardanti i temi di maggior interesse della Scrivente, si rileva come la revisione dei contratti pubblici delineata nel documento in oggetto sia da considerarsi estremamente opportuna.

\* \* \*

**Digitalizzazione (art. 19 e ss.).** Si ritiene che lo schema di decreto legislativo recante il “Codice dei contratti pubblici” indirizzi positivamente le procedure tese alla digitalizzazione delle procedure che riguardano l’intero ciclo di vita degli appalti e dei contratti (v. articoli 19 e seguenti).

In particolare, meritevole di apprezzamento è l’obiettivo di realizzare un sistema nazionale di *e-procurement* entro il 31 dicembre 2023, così come quello di una piena applicazione del principio

*once only* nei rapporti tra le amministrazioni e le imprese che, d'altro canto, presuppone una compiuta interoperabilità tra le banche dati pubbliche.

Si auspica, in considerazione di ciò, che sia definita una fase di transizione verso le nuove metodologie che consenta di assicurare la piena efficienza delle nuove soluzioni prima di dismettere le attuali, onde evitare ingiustificati oneri aggiuntivi a carico delle parti coinvolte e conseguenti rallentamenti dovuti ad eventuali criticità nell'attuazione delle nuove procedure.

***Affidamenti sottosoglia comunitaria (art. 48 e ss.).*** Si ritiene certamente apprezzabile la regolamentazione proposta per gli affidamenti sottosoglia (Parte I del Libro II). Tuttavia, per gli appalti di servizi e forniture, si suggerisce di semplificare le modalità di affidamento dei relativi contratti. Si rileva, infatti, un consistente onere procedimentale a carico delle Amministrazioni per gli affidamenti superiori ai 140.000 euro e fino alle soglie europee (il cui importo per le Autorità Governative centrali coincide con quello dell'affidamento diretto). In ottica di semplificazione e velocizzazione degli affidamenti, si potrebbe prevedere un'unica soglia per gli appalti di servizi e forniture, pari a quella europea, entro la quale le Amministrazioni possano adottare la modalità di affidamento diretto.

***Revisione prezzi (art. 60).*** Si sottolinea, inoltre, positivamente l'introduzione di un meccanismo di revisione dei prezzi nei documenti di gara operabile ex-lege anche per gli appalti di servizi e forniture. Si coglie positivamente la riduzione della soglia percentuale dal 10% al 5% oltre la quale si applicano i meccanismi di revisione, così come il riconoscimento in favore dell'impresa dell'80% del maggior costo. Risulta, tuttavia, ancora elevato il valore della soglia, la cui riduzione andrebbe anche a vantaggio delle Amministrazioni se fosse possibile chiarire che la revisione sarebbe applicata anche all'oscillazione verso il basso del prezzo, secondo un meccanismo simmetrico che includa anche il riconoscimento in favore dell'Amministrazione dell'80% del minor costo.

Inoltre, si ritiene possa essere utile stabilire criteri più precisi per la scelta degli indici di riferimento che le Pubbliche Amministrazioni debbono adottare nella rilevazione delle variazioni di prezzo oggetto dell'appalto. Ad esempio, negli appalti che prevedano la fornitura di servizi di telefonia mobile e il noleggio di terminali, si dovrebbero prevedere due indici distinti che si riferiscano uno al mercato dei servizi di telefonia mobile, l'altro all'andamento dei prezzi relativi ai terminali, in quanto questi due ambiti sono abitualmente influenzati da dinamiche di mercato diverse e indipendenti.

***Stazioni appaltanti (art. 62 e ss.).*** L'articolo 62 individua la soglia entro cui le stazioni appaltanti non qualificate possono procedere all'affidamento di contratti per lavori, servizi e forniture. Per i servizi e le forniture le soglie sono pari a quella stabilita per gli affidamenti diretti (140.000 euro), mentre per i lavori la soglia è fissata a 500.000 euro. Oltre questi limiti, le stazioni appaltanti non qualificate ricorrono a una centrale di committenza qualificata e, per le attività di committenza ausiliaria, anche a stazioni appaltanti qualificate. Si coglie positivamente l'intento di qualificare e di razionalizzare le stazioni appaltanti al fine di rendere maggiormente efficiente il sistema degli acquisti pubblici.

Va, altresì, rilevato che una eccessiva limitazione nelle procedure di affidamento delle stazioni appaltanti non qualificate potrebbe costituire un elemento di complessità nella gestione delle gare pubbliche per l'affidamento di appalti di servizi e forniture di medio valore. Sarebbe auspicabile, pertanto, unificare l'importo entro cui le stazioni appaltanti non qualificate possano gestire autonomamente gli affidamenti, parificando l'importo definito per i servizi e le forniture con quella attualmente stabilita per gli appalti di lavori (500.000 euro).